



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
TERMOLI**

Viale della Guardia Costiera, 38 – 86039 Termoli - Tel. 0875/706484
E-mail: cptermoli@mit.gov.it - PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it - Sito istituzionale: www.guardiacostiera.it/termoli

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2025

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n.327, recante “Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione” e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)” e s.m.i.;
- VISTA la Legge 3 aprile 1989, n. 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo “con annesso” adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO Il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 “Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”;
- VISTO l’art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’art. 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 relativo al trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205;
- VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTA la Legge della Regione Molise del 5 maggio 2006, n. 5 recante “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale” e la Legge Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17, recante norme per la “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”;
- VISTA la Legge n.104/92 e successive modifiche relativa alla sicurezza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili;
- VISTO il Decreto Interministeriale del 14 luglio 1989, di istituzione della Riserva Marina delle Isole Tremiti;



- VISTO il D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell'Interno e l'atto di intesa, in data 16 gennaio 2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003;
- VISTO l'art. 8, della Legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, della Legge 8 luglio 2003, n. 172" e s.m.i.;
- VISTO il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 65, del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTO il Decreto Legislativo 09 gennaio 2012, n. 4, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28, della Legge 4 giugno 2010, n. 96" e s.m.i.;
- VISTO il dispaccio prot. n.82/033465, in data 26 maggio 2003, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, recante, tra l'altro, disposizioni di coordinamento in merito alle modalità con le quali deve segnalare la propria presenza un nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
- VISTO il dispaccio prot. n. 02.01.04/31678, in data 30.03.2006, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ("Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua");
- VISTO il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660, in data 07.04.2006, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ("Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo");
- VISTO il dispaccio prot. n.40802, in data 13 maggio 2013, recante linee di indirizzo in merito, tra l'altro, alle modalità con le quali deve segnalare la propria presenza un nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
- VISTO il dispaccio prot. n.60114, in data 04 luglio 2013, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO il dispaccio protocollo 103966, in data 29.08.2016, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ("Sistemi di salvataggio aggiuntivi in mare");
- VISTO il dispaccio prot. n.26676, in data 25 febbraio 2022, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO il dispaccio prot. n.113761, in data 27 agosto 2024, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico – ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all'Autorità Marittima con particolare riguardo al potere di emanazione di Ordinanze e di vigilanza;



VISTA	la propria Ordinanza n. 11/2024 in data 29 marzo 2024;
VISTI	gli esiti della riunione di coordinamento, convocata con nota prot. n. 4597 in data 13.03.2025, tenutasi in data 18 marzo 2025 con i rappresentanti dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Molise e dei Comuni Costieri;
VISTI	altresì, gli esiti della riunione convocata con nota prot. n. 4600 in data 13.03.2025, tenutasi in data 18 marzo 2025, con i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore balneare;
RITENUTA	la propria competenza alla disciplina: <ul style="list-style-type: none"> • del servizio di salvamento che, durante la stagione balneare e negli specchi acquei marittimi riservati alla balneazione, deve essere obbligatoriamente assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - dai concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo; - dagli esercenti attività commerciali e turistico-ricettive connesse alla balneazione ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti di attrezzature balneari e/o di servizi connessi alla balneazione; - dai Comuni costieri relativamente alle spiagge, agli arenili ed ai tratti di costa devoluti alla libera fruizione; • delle dotazioni delle postazioni di salvataggio; • dei limiti di distanza dalla costa entro i quali è vietata la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi natante ed unità navale, eccezion fatta per i c.d. "natanti da spiaggia" espressamente individuati dal codice della nautica da diporto; • della profondità degli specchi acquei riservati alla balneazione e delle modalità di segnalazione dei relativi limiti a cura dei concessionari/gestori di strutture balneari e dei Comuni per le spiagge devolute alla pubblica fruizione; • delle dotazioni che devono integrare i "corridoi di lancio/atterraggio" e, più in generale, di quant'altro occorra disciplinare al fine di assicurare, nei limiti delle competenze di legge poste in capo all'Autorità marittima, la sicurezza della balneazione;
VISTO	il D.P.R. 9 agosto 1956, n.1250 e ss.mm.ii. recante l'approvazione delle tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime, ai sensi dell'articolo 16 del codice della navigazione;
RAVVISATA	pertanto, la necessità di disciplinare, in occasione della stagione balneare 2025, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché agli utenti del mare in genere, negli ambiti e per le materie ricadenti nella competenza e nelle attribuzioni poste in capo all'Autorità marittima, in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del mare e del demanio marittimo lungo il litorale di giurisdizione ricadente nel territorio dei Comuni di Campomarino, Termoli, Petacciato, Montenero di Bisaccia ed Isole Tremiti;
VISTI	gli artt. 16, 17, 28, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del codice della navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;



ORDINA

Articolo 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'OBBLIGO DI ASSICURARE IL SERVIZIO DI SALVAMENTO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

1.1 APERTURA AL PUBBLICO OBBLIGATORIA

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare nonché le date e gli orari di apertura obbligatoria al pubblico delle strutture balneari sono individuate dalle Ordinanze balneari della Regione Molise e della Regione Puglia.

Al di fuori dei suddetti periodi, ciascuna struttura balneare **deve comunicare alla Capitaneria di porto** ogni ulteriore periodo di apertura al pubblico per la balneazione o per la sola elioterapia.

1.2 PERIODI IN CUI È OBBLIGATORIO ASSICURARE IL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Nei sottototati periodi e negli orari a fianco specificati, salvo diverse, specifiche disposizioni di quest'Autorità Marittima dettate da esigenze di natura contingente, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate/connesse alla balneazione quali:

- i concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo;
- coloro i quali sono autorizzati dalle civiche amministrazioni competenti per territorio al noleggio di attrezzature da spiaggia e/o natanti da spiaggia (iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò etc.);

ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato – nei periodi sotto riportati – secondo le modalità indicate nel successivo articolo 2:

a) “*maggio 2025*” (ultimi due *week end*):

- **17 e 18 maggio 2025**: dalle ore 08.30 alle ore 19.00;
- **24 e 25 maggio 2025**: dalle ore 08.30 alle ore 19.00;

b) **dal 31 maggio 2025 al 15 settembre 2025**: dalle ore 08.30 alle ore 19.00;

c) “*settembre 2025*” (ultimi due *week end*):

- **20 e 21 settembre 2025**: dalle ore 08.30 alle ore 19.00;
- **27 e 28 settembre 2025**: dalle ore 08.30 alle ore 19.00;

d) in caso di apertura al pubblico per la BALNEAZIONE al di fuori di tali periodi.

1.3 ELIOTERAPIA

Fermi restando i periodi e gli obblighi di cui al precedente comma 1.2, nel caso in cui le strutture ivi indicate, laddove autorizzate sotto il profilo demaniale marittimo, urbanistico-edilizio, paesaggistico e commerciale all'occupazione dell'arenile e/o all'esercizio di attività turistico-ricreative in forza dei titoli amministrativi rilasciati dalle Amministrazioni/Enti competenti, intendano aprire al pubblico per fini elioterapici in periodi non ricompresi tra quelli cui è fatto comunque obbligo di assicurare il servizio di salvamento, i relativi responsabili sono tenuti a:



- a. issare la **bandiera rossa** ben visibile a giro d'orizzonte, posizionata su un'asta alta almeno 4 (quattro) metri;
- b. esporre almeno **3 (tre) cartelli**, di cui uno necessariamente all'accesso allo stabilimento balneare, rispondenti ai requisiti di cui al successivo comma 1.4 e riportanti la dicitura:

**“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO
STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI”**

- c. dare comunicazione dell'apertura all'Autorità Marittima.

Le strutture che intendono effettuare apertura al pubblico, nei periodi consentiti, ai soli fini elioterapici o comunque per attività non connesse con la balneazione, non devono offrire servizi specifici (p.e. noleggio e locazione di natanti da diporto, etc.) che possano indurre gli utenti alla balneazione.

- 1.4** I cartelli monitori recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno avere **dimensione di almeno cm. 80x80 e carattere di almeno cm. 5**, dovranno essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. I cartelli, sulla cui presenza e idoneità il concessionario / gestore / operatore economico è tenuto a vigilare, devono essere realizzati in materiale resistente alle intemperie, devono essere redatti in almeno tre lingue, oltre l'italiano, inglese, francese e tedesca. Detti cartelli, inoltre, dovranno essere redatti nelle lingue maggiormente conosciute dai fruitori della spiaggia e/o della struttura balneare.

Nel caso di rimozione/deterioramento della cartellonistica, i concessionari/gestori/operatori economici tenuti al loro posizionamento dovranno attivarsi per l'immediato ripristino degli stessi.

**Articolo 2
SERVIZIO DI SALVAMENTO**

- 2.1** La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
- 2.2** I soggetti di cui al precedente articolo 1 devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, un servizio di assistenza e salvataggio, con **almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato** dalle Federazioni/Enti riconosciute dagli Organismi competenti e relativa postazione di salvataggio allestita secondo le prescrizioni di cui al successivo comma 2.9.
- 2.3** Il servizio deve essere svolto con almeno un assistente **bagnanti ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte mare o frazione.**



- 2.4** Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche **in forma collettiva/associata** mediante elaborazione di un **piano organico**, tra i concessionari degli stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue (per la responsabilità dell'organizzazione del servizio di salvamento lungo gli arenili liberi all'uso pubblico come previsto dal successivo art. 8).

In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata, attuabile anche mediante la prestazione di servizi da parte di associazioni, consorzi, cooperative e società (ferme restando le responsabilità giuridiche derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza nei confronti dei soggetti destinatari del precetto, indicati al precedente articolo 1), dovrà essere comunque garantita la presenza di **almeno un assistente abilitato ogni 150 metri** consecutivi di fronte mare o frazione.

Il piano organico del servizio di salvamento in forma associata, relativo alle aggregazioni di arenili, deve riportare le spiagge in concessione e/o libere contigue oggetto del servizio condiviso, l'ubicazione della postazione di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Il piano dovrà, altresì, riportare l'indicazione dei soggetti responsabili con indicazione dei recapiti di pronta rintracciabilità telefonica nonché ogni informazione afferente il servizio prestato.

Il piano organico, pena la sua inefficacia, deve essere completo almeno di tutte le predette indicazioni, accompagnato da idonea planimetria esplicativa ed essere sottoscritto dai soggetti che vi aderiscono, oltre che dal legale rappresentante dell'eventuale associazione, consorzio, cooperativa o società che presta il servizio e deve essere trasmesso alla Capitaneria di porto di Termoli **entro e non oltre il giorno il 15 maggio**.

- 2.5** Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa, anche per la presenza di pennelli lapidei, che impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi, sulla scorta di una mirata analisi del rischio e valutazione dello stato dei luoghi da parte dei soggetti su cui, ai sensi della presente Ordinanza, grava l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento.
- 2.6** I soggetti di cui all'articolo 1, al di fuori della fascia oraria in cui è attivato il servizio di salvataggio, dovranno issare una bandiera di colore rosso ben visibile a giro d'orizzonte posizionata su un'asta alta almeno 4 metri ed esporre specifica cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.4, riportante la dicitura:

**“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

- 2.7** Non è ammessa, nei periodi e negli orari indicati al precedente articolo 1, alcuna soluzione di continuità nell'assicurazione del servizio di salvamento, né alcuna deroga/limitazione alla prestazione dello stesso nei modi descritti all'interno del presente articolo.



2.8 Ciascuna postazione di salvataggio deve essere collocata in modo da consentire la più ampia visuale possibile e, comunque, in posizione mediana rispetto alla zona da controllare, assegnata al singolo assistente bagnanti.

2.9 La **postazione di salvataggio** deve essere equipaggiata con le seguenti **dotazioni**:

- a. binocolo;
- b. un paio di pinne (del numero/taglia e/o tipologia idonea per poter essere efficacemente impiegato da ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio);
- c. maschera e *snorkel*;
- d. galleggiante di soccorso tipo “*rescue can*” (c.d. *baywatch*), “*rescue tube*” o similari;
- e. casco di sicurezza (tipo rafting), solo in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
- f. giubbotto di salvataggio tipo *lifejacket*;
- g. **natante di colore rosso o arancione** idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco “SALVATAGGIO”; il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia ed equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o ancora galleggiante collegato allo stesso con almeno 10 metri di sagola; tale unità **non deve essere - in alcun caso - destinata ad altri usi**;
- h. 350 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all’esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo “*Rescue Can*” - c.d. *baywatch* - pattino) e montato su rullo fissato saldamente al terreno.

2.10 È data facoltà al soggetto tenuto ad allestire la postazione di salvataggio di utilizzare una moto d’acqua quale integrazione al mezzo nautico di cui al precedente comma 2.9, lettera g) con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Termoli. In tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. la moto d’acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
- b. la moto d’acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a tre posti, recante, ben visibile, la scritta “SALVATAGGIO” su ambo i lati;
- c. il conduttore della moto d’acqua dovrà essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvataggio in corso di validità;
- d. presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di altra persona abilitata al salvataggio;
- e. la moto d’acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all’idoneità al recupero/trasporto;



- f. la moto d'acqua deve essere mantenuta dal concessionario balneare/Comune in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvataggio cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui al precedente comma 2.9, lettera g);
- g. il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio di tipo omologato.

2.11 Sempre al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvataggio, è data facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio di cui al precedente comma 2.9, lettera g), di utilizzare, nell'espletamento del servizio, una tavola da "stand up paddle" rescue:

- a. munita di adeguata certificazione/omologazione per il salvataggio;
- b. utilizzata da assistente bagnanti in possesso di specifica abilitazione per l'impiego;
- c. posizionata nelle adiacenze della postazione di salvataggio.

2.12 In presenza di mezzi di salvataggio aggiuntivi, la valutazione sulla scelta di quello da impiegare più proficuamente ai fini del salvataggio in mare è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, numero delle persone in pericolo, distanza della/e persona/e in pericolo, presenza di altri bagnanti, morfologia della costa, presenza di bassi fondali o ostacoli in acqua, ecc.).

2.13 Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, è fatto obbligo ai soggetti tenuti ad assicurare il servizio di salvamento di ubicare la **postazione di salvataggio su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione consistente in una torretta il cui piano di calpestio dovrà essere di altezza non inferiore a 1,5 m. dal suolo.**

Le predette piattaforme non sono obbligatorie nei tratti di litorale ove, a causa della loro conformazione orografica, sia assicurata naturalmente un'adeguata sopraelevazione della postazione di salvataggio rispetto al livello medio del mare, comunque non inferiore a 1,5 m. e tale da garantire la più ampia visuale possibile sull'intero fronte mare dei 150 metri o frazione di essi.

2.14 I soggetti di cui all'articolo 1 sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni previste dal presente articolo e sono tenuti a porre in essere ogni necessario accorgimento organizzativo al fine di mantenere sempre disponibili ed efficienti i mezzi ed i dispositivi in parola.

Articolo 3

SERVIZIO DI SALVAMENTO – DISPOSIZIONI PER GLI ASSISTENTI BAGNANTI

3.1 Ogni **assistente bagnanti** ha l'obbligo di:



1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- a. sorvegliare continuativamente l'area di propria competenza stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio. L'obbligo di stazionamento presso la postazione o sul natante di salvataggio è vigente dalle ore 08.30 alle ore 19.00. Al di fuori di tali orari, in caso di apertura al pubblico i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari, dovranno comunque garantire la presenza dell'assistente bagnanti, per l'adeguata sorveglianza dello specchio acqueo di competenza ed il pronto intervento di salvataggio;
- b. mantenere al seguito il brevetto in corso di validità che lo abilita al servizio e la documentazione da cui si evinca il superamento della prevista visita medica periodica, da esibire a richiesta degli Organi di controllo;
- c. indossare una **maglietta/canotta di colore rosso** recante la scritta, di colore bianco, "**SALVATAGGIO**";
- d. essere munito di fischietto;
- e. conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato presso le strutture balneari/spiagge libere di competenza;
- f. issare, a seconda dei casi, la bandiera bianca o rossa di cui al precedente articolo 1.3 a);
- g. approntare, prima dell'orario di inizio del servizio di salvamento e di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 2.9, con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità, riportando al proprio datore di lavoro/committente il servizio eventuali anomalie e/o carenze;
- h. vigilare, affinché venga lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, etc.) la fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
- i. segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto eventuali incidenti e/o eventi straordinari attinenti la sicurezza della balneazione; entro 24 ore dall'evento, deve far pervenire, con ogni mezzo (pec, e-mail o a mano) alla Capitaneria di porto di Termoli, la "**scheda di rilevazione incidenti**" (**Allegato n. 2**), curandone la compilazione in ogni parte.

3.2 Fermi restando i discendenti provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che violano le disposizioni di cui al presente articolo sono segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione/Ente che ha rilasciato il brevetto per le valutazioni di competenza in ordine al mantenimento dello stesso.

3.3 È obbligo di ogni concessionario vigilare sull'esatto adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli assistenti bagnanti.



- 3.4 È fatto **assoluto divieto** di impegnare l'assistente bagnanti in servizio, quand'anche temporaneamente, **per attività non connesse al servizio di assistenza e salvataggio**. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari, i titolari delle strutture di cui all'articolo 1 che si avvalgono in maniera impropria dell'opera degli assistenti bagnanti.
- 3.5 Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono **piscine**, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione.
- 3.6 Il servizio deve essere disimpegnato da 2 assistenti bagnanti per vasche con specchio d'acqua superiore a 400 mq.
- 3.7 La chiusura delle piscine dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica e dovranno essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato/accidentale all'impianto da parte dell'utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso.

Articolo 4

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE

- 4.1 Durante la stagione balneare, e comunque nel periodo compreso tra il **1 maggio ed il 15 ottobre** le zone di mare antistanti il litorale del Circondario marittimo di Termoli riservate alla balneazione sono ricomprese entro la fascia di:
- **300 (trecento) metri dalla battigia (100 metri per l'Arcipelago delle Isole Tremiti), in presenza di spiagge e 50 metri, in presenza di coste a picco** sul mare (salvo quanto specificatamente previsto per la tutela dell'Area Marina Protetta delle Isole Tremiti).
- 4.2 Il nuotatore/bagnante che si trova al di fuori delle acque riservate alla balneazione, fermi restando i divieti generali imposti dalla presente Ordinanza e/o da altri specifici provvedimenti ordinatori dell'Autorità marittima e/o delle Civiche amministrazioni per motivi sanitari e/o di sicurezza, deve segnalare la propria presenza in mare utilizzando il segnalamento previsto per l'attività subacquea ai sensi dell'art.130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola lunga non più di 3 metri) o – in subordine - indossare una calotta di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, al fine di rendersi maggiormente visibile.
- 4.3 Chiunque eserciti attività subacquee, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione di cui al comma 4.1, deve segnalare la propria presenza di giorno con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca mentre di notte con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte; detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere evidenti ad almeno 300(trecento) metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un



solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull'unità, dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità.

- 4.4** I soggetti che gestiscono le strutture balneari di cui al precedente articolo 1, prima dell'apertura al pubblico e per tutta la durata della stagione balneare, e comunque, almeno, nel periodo di cui al comma 4.1 devono:

4.4 (I) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione in condizioni di maggior sicurezza i non esperti al nuoto; il limite di tali acque sicure (1 metro circa di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di cartelli monitori, collocati in corrispondenza della batimetrica di 1 metro, ogni 50 metri di fronte mare o frazione e almeno uno in ogni concessione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.4, e riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, METRI 1 (uno) DI PROFONDITA”

è data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, anziché che con la cartellonistica monitoria sopra descritta, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a 5 (cinque) metri l'uno dall'altro su tutto il fronte mare di pertinenza; in tal caso andrà comunque apposto un cartello a terra, prima della battigia, riportante il significato dei gavitelli (“limite acque sicure segnalato con gavitelli di colore bianco”);

resta nella responsabilità di ciascun concessionario/gestore di strutture balneari la valutazione sull'opportunità di segnalare il limite delle acque sicure utilizzando esclusivamente la cartellonistica, ovvero, in alternativa, limitatamente ai casi in cui il repentino dislivello del fondale non renda praticabile l'apposizione dei citati cartelli, mediante il solo posizionamento dei suddetti gavitelli di colore bianco; resta inteso che i cartelli ed i gavitelli in parola devono essere rimossi al termine della stagione balneare;

4.4 (II) delimitare la zona riservata alla balneazione, così come definita dal precedente comma 4.1, mediante il posizionamento di **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa; I predetti gavitelli devono essere almeno due per ciascuno stabilimento balneare che abbia un fronte mare inferiore a 50 mt. I predetti gavitelli dovranno essere contrassegnati dalla numerazione eventualmente attribuita dai Comuni alle singole strutture balneari e, qualora a seguito di mareggiate ovvero altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio, dovranno essere prontamente riposizionati non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo. **L'ormeggio a detti gavitelli è vietato.**

4.4 (III) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/cartelli di cui ai precedenti commi 4.5 (I) e 4.5 (II), per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a



ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione prevista dalla presente ordinanza, ripristinando i gavitelli/corpi morti, comunque, non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo.

4.4 (IV) rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

4.5 Nella zona riservata alla balneazione È VIETATO:

- a. **il transito di qualsiasi unità navale, ivi compresi windsurf e kitesurf**, ad eccezione di natanti da spiaggia tipo jole, canoe, pattini, mosconi, pedalò e simili;
- b. **l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio** di qualsiasi unità, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima;
- c. **l'atterraggio e la partenza di surf, windsurf e kitesurf** e attrezzature e/o strutture simili, se non a mezzo dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 9.

4.6 SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO PER LA BALNEAZIONE. Qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere quali buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi etc., questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico i concessionari devono segnalare la fonte di pericolo mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile.

4.7 Da ultimo, È VIETATO TUTTO L'ANNO: transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa, nonché avvicinarsi a meno di 3 (tre) metri dalle stesse.

Articolo 5

ZONE DI MARE OVE LA BALNEAZIONE È VIETATA PER MOTIVI DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE O A CAUSA DELLA PRESENZA DI INFRASTRUTTURE MARITTIME E PORTUALI

5.1 I seguenti limiti hanno carattere generale e sono finalizzati alla sicurezza della balneazione per gli aspetti di competenza dell'Autorità Marittima. Sono fatti salvi gli altri divieti alla balneazione stabiliti per particolari casi con specifiche ordinanze della stessa Autorità Marittima. Sono, altresì, fatti salvi i divieti di balneazione posti da altre Autorità per ragioni afferenti alle specifiche competenze.

5.2 La balneazione è sempre vietata:

- a. nei porti e negli approdi;
- b. nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature dei porti e dalle opere foranee portuali. Per gli specchi acquei non rientranti nelle distanze di cui sopra, a



similitudine di quanto disciplinato per le scogliere frangiflutti, la balneazione è vietata nel raggio di 3 (tre) metri dalle strutture portuali adiacenti alle spiagge. Qualora i limiti di distanza dalle imboccature dei porti e dalle opere foranee determinino una riduzione della zona di mare riservata alla balneazione, come definita dal precedente art. 4.1, i segnali di cui all'art. 4.4 (II) devono essere posizionati in modo da corrispondere a tale riduzione;

- c. nel raggio di 50 (cinquanta) metri dallo specchio acqueo antistante la foce di fiumi/torrenti/canali;
- d. a meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
- e. nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
- f. all'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo art. 9;
- g. nella zona "A" di riserva integrale dell'Area Marina Protetta delle Isole Tremiti;
- h. in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autorità.

Articolo 6 **DISCIPLINA DELLA PESCA LUNGO GLI ARENILI**

- 6.1** Durante la stagione balneare, e comunque nel periodo compreso tra il **1° maggio ed il 15 ottobre**, dalle ore 06.00 alle 20.30, nella fascia di mare di metri 300 (trecento) dalle spiagge e 100 (cento) dalle coste a picco è **vietato** l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva e ricreativa effettuata con qualsiasi attrezzo. Al di fuori dei predetti orari l'attività di pesca consentita dovrà essere effettuata comunque in assenza di bagnanti.

Resta salva la facoltà del Comune di limitare talune attività di pesca praticate sugli arenili anche al di fuori dell'orario di balneazione in relazione ad esigenze legate alla fruizione turistica del litorale.

Resta altresì salva la possibilità di autorizzare in deroga, da parte degli enti competenti (Regione, Comune, AdSP, etc..) lo svolgimento di specifiche manifestazioni di pesca in determinate aree non direttamente coinvolte dall'attività di balneazione (es. ambiti portuali); in tal caso il provvedimento di disciplina della manifestazione dovrà interdire tassativamente per l'intera durata della stessa qualsiasi altra attività incompatibile.

- 6.2** La pesca subacquea è vietata nelle acque antistanti le spiagge, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva; è altresì, vietato attraversare la predetta zona di mare con arma subacquea carica.
- 6.3** I conduttori di tutte le unità, in presenza di boe/dispositivi di segnalazione di subacquei in immersione, devono mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri dalla verticale del segnale in parola.



Articolo 7 DOTAZIONI DI SICUREZZA BALNEARE DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO

7.1 Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti:

- a. **almeno 2 (due) salvagenti anulari**, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 **sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione**, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare/spiaggia libera; in aggiunta ai salvagenti anulari è data facoltà di dotarsi di **galleggianti di soccorso** tipo “*Rescue Can*” (*baywatch*) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore a 3 (tre) metri;
- b. **almeno 1 (una) asta**, da posizionarsi in modo ben visibile, ad un'altezza di almeno 4 metri, e preferibilmente, in prossimità della postazione di salvataggio sulla quale dovranno essere tempestivamente issate, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la diretta responsabilità del concessionario, le bandiere rossa e/o bianca;
- c. **almeno 1 (una) bandiera rossa**, da utilizzare:
 - a. in caso di temporanea, eccezionale sospensione del servizio di salvataggio;
 - b. in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere, etc.); nei predetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
 - c. in caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici, nei periodi consentiti in linea con le previsioni dell'articolo 1 della presente ordinanza;
 - d. in caso di accertata non conformità sanitaria delle acque di balneazione, così come certificato e ordinato dalle competenti Autorità.
- d. **almeno 1 (una) bandiera bianca**, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;
- e. **almeno 1 (uno) megafono e/o un impianto di diffusione sonora**, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.

Articolo 8 SPIAGGE LIBERE ALL'USO PUBBLICO

- 8.1 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio, almeno nei periodi e nelle fasce orarie di cui al precedente articolo 1, è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste agli articoli 2 e 3 dalla presente Ordinanza.



1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

I suddetti Comuni, con le modalità, gli obblighi, le facoltà e le tempistiche previste agli artt. 2 e 3 della presente ordinanza, devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con assistenti bagnanti abilitati dalle Federazioni/Enti riconosciute dagli Organismi competenti.

I Comuni, in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio su alcune delle spiagge libere del proprio territorio, dovranno darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima entro il 15 maggio, indicando i tratti di arenile in cui il servizio non è assicurato. Nei tratti di litorale in cui i suddetti Comuni siano impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio, andrà posizionata, a cura della stessa Civica amministrazione, in maniera visibile sia sulla/e vie di accesso alla spiaggia che lungo lo sviluppo della spiaggia stessa e nei pressi della battigia, nel numero e nella frequenza ritenuti idonei da ciascun Comune rivierasco nell'ambito della predetta valutazione del rischio, apposita cartellonistica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente art. 1.4, recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

- 8.2** Ai Comuni, per le spiagge libere e specchi acquei antistanti, è fatto, altresì, obbligo di:
- a. verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili;
 - b. segnalare il limite della zona riservata alla balneazione mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione secondo le modalità stabilite all'art. 4.4 (II) della presente ordinanza;
 - c. segnalare il limite acque sicure con le modalità previste dall'art. 4.4 (I) nonché la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi. I predetti cartelli e segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;
 - d. in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, rendere noto all'utenza balneare la mancanza dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1.4, da apporre in modo visibile nei pressi della battigia e recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO
LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO”**



- e. segnalare le eventuali fonti di pericolo, di cui all'art. 4.6, mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile della fonte di pericolo;
 - f. custodire idoneamente, laddove i Comuni rivieraschi abbiano attivato nelle spiagge libere il servizio di salvataggio, il materiale e le dotazioni di cui all'art.2 della presente ordinanza e renderli disponibili, per l'immediato utilizzo, presso la postazione dell'assistente bagnanti;
 - g. comunicare alla Capitaneria di porto di Termoli l'eventuale intenzione di installare, nella fascia di mare antistante le spiagge libere, corridoi di lancio ai sensi dell'art. 9 della presente ordinanza.
- 8.3** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari/gestori di strutture balneari contenute nella presente ordinanza.

Articolo 9 CORRIDOI DI LANCIO

- 9.1** Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono atterrare o partire **utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio** e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.
- 9.2** I concessionari di strutture balneari che intendano installare, nella fascia di mare antistante la concessione, un corridoio di lancio, devono ottenere la necessaria autorizzazione/concessione da parte del Comune competente per territorio e devono comunicare alla Capitaneria di porto di Termoli la data di previsto intervento di posa in opera.
- 9.3** I corridoi di lancio devono avere le seguenti **caratteristiche**:
- a. profondità: non inferiore a 300 metri, fatta eccezione per quelli destinati ad essere impegnati dai *Kitesurf* che devono avere una profondità (verso il largo) non inferiore a 500 metri;
 - b. larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 a 15 metri (30 metri di larghezza in corrispondenza della battigia per quelli fruibili dai *Kitesurf*);
 - c. larghezza a 300 metri di distanza dalla battigia: da 15 a 20 metri (per quelli fruibili dai *Kitesurf* in corrispondenza dei 250 metri di profondità la larghezza deve essere di metri 80 e mantenersi tale sino alla profondità di 500 metri dalla battigia);
 - d. essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a metri 20 nei primi 100



metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli non superiori a 50 metri, ed ai quali è vietato ormeggiarsi;

- e. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione;
- f. ubicazione idonea, in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino l'attività di balneazione;
- g. essere segnalati "a terra", in prossimità dell'imboccatura, mediante appositi cartelli posizionati in maniera tale da essere visibili ai bagnanti e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1.4 e recanti la dicitura:

"DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI"

9.4 All'interno dei corridoi di lancio:

- a. è vietata la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio.
- b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo all'interno degli stessi corridoi e prestando sempre e comunque la massima cautela e predisponendo anche un servizio di "vedetta", a prua, al fine di individuare l'eventuale presenza di ingombri e/o bagnanti accidentalmente presenti all'interno del corridoio;
- d. le moto d'acqua devono attraversare i corridoi di lancio in dislocazione e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.

**Articolo 10
DISPOSIZIONI SPECIALI**

Le unità in transito, nell'avvicinarsi al sito della statua sommersa di Padre Pio nei pressi dell'Isola di Capraia, località scoglietti, dell'arcipelago delle Isole Tremiti e più precisamente nello specchio acqueo compreso nel cerchio avente raggio 10 metri dal punto di coordinate Lat. 42°07'54" N Long. 015°30'48" E, devono procedere:

- esclusivamente in caso di assenza di bagnanti predisponendo all'uopo idoneo servizio di vedetta visivo e uditivo;
- emettendo idonei segnali sonori, conformemente a quanto previsto dalla COLREG 72/81;
- a velocità minima di sicurezza.

**Articolo 11
DISPOSIZIONI DI RINVIO**



Per tutto quanto concerne le attività ludico - diportistiche e ricreative che si svolgono in mare durante la stagione balneare si rinvia alle norme di legge, allo specifico regolamento ed alle vigenti ordinanze della Capitaneria di porto di Termoli.

Articolo 12 DISPOSIZIONI FINALI

- 12.1** La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la precedente ordinanza di sicurezza balneare n.11/2024 in data 29 marzo 2024, entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Termoli e deve essere esposta, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni, in luoghi ben visibili agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
- 12.2** I divieti di navigazione imposti con la presente ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera e degli altri Corpi di polizia/pubblico soccorso, nonché ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti delle acque e della flora/fauna marina, qualora questi, in ragione dei propri compiti di istituto, abbiano necessità non procrastinabile di navigare nelle zone di mare riservate alla balneazione, adottando comunque tutte le opportune cautele per la sicurezza dei bagnanti.
- 12.3** Quale strumento di ausilio ai concessionari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (**Allegato 1**) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva rispetto all'assolvimento degli obblighi nascenti dal novero di disposizioni vigenti in materia, rappresentando, unicamente, un ausilio per l'autoverifica circa l'ottemperanza, da parte dei responsabili di ciascuna struttura balneare/spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di "sicurezza balneare" previste dalla presente ordinanza e, in parte, dalle Ordinanze Balneari delle Regioni Molise e Puglia. **La check list, debitamente precompilata, dovrà essere conservata presso la struttura balneare ed esibita agli accertatori in occasione dei controlli.**
- 12.4** Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni adottate dalle amministrazioni statali e/o locali competenti ed alle altre ordinanze di disciplina della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare emanate da questa Capitaneria di porto, consultabili sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it alla voce Ordinanze.
- 12.5** I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato ovvero diverso e/o più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:
- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - degli artt. 53 e seguenti del D.lgs. 18.07.2005, n. 171 ss.mm.ii.(c.d. "codice della nautica da diporto);
 - degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D.lgs. 09.01.2012, n. 4 ss.mm.ii., recante norme in materia di pesca marittima;
 - degli artt. 650, 673 del Codice penale.



12.6 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di porto di Termoli e dell'Ufficio locale marittimo delle Isole Tremiti, agli albi dei Comuni rivieraschi di Campomarino, Termoli, Petacciato, Montenero di Bisaccia ed Isole Tremiti, nonché con la pubblicazione sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it e previa diffusione alle locali associazioni di categoria ed agli organi di stampa.

Termoli, *data della firma digitale.*

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe PANICO**



1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2025

CHECK LIST DI AUTOVERIFICA

<input type="checkbox"/> Litorale NORD	<input type="checkbox"/> Litorale SUD	<input type="checkbox"/> Isole Tremiti	
Stabilimento balneare denominato _____			
Concessione demaniale n° _____ Repertorio n° _____			
rilasciata dal Comune di _____ scadenza _____			
Concessionario: _____			
Eventuali autorizzazioni: _____			
la struttura è gestita direttamente dal titolare della concessione?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
L'attività è gestita ai sensi dell'art 45 bis del Codice della Navigazione: autorizzazione n° _____ scadenza _____, rilasciata dal Comune _____ a favore di _____			
1	Struttura aperta, all'atto della verifica, per soli fini elioterapici	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2	In caso di apertura, all'atto della verifica, ai soli fini elioterapici: presenza all'ingresso dello stabilimento del cartello di avviso di balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio in quanto la struttura è aperta ai soli fini elioterapici	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3	Segnalamento della zona di mare riservata alla balneazione con gavitelli di colore rosso/arancione posti a 300 mt dalla battigia	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4	Segnalazione " LIMITE ACQUE SICURE " mediante cartello monitorio o gavitelli	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5	La fascia di mt 5 dalla battigia è lasciata libera da strutture/attrezzature	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6	Esposizione ordinanze (Capitaneria di Porto + Regione Molise/Puglia)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7	Accessibilità della struttura da parte di disabili e abbattimento barriere architettoniche: presenza di camminamenti	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
8	Attivazione servizio di salvataggio Nome bagnino/i _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
9	Presenza delle dotazioni previste per la postazione di salvataggio : binocolo, un paio di pinne, maschera e snorkel, galleggiante di soccorso tipo " Rescue Can " (c.d. <i>baywatch</i>), casco di sicurezza (tipo rafting), giubbotto di salvataggio tipo <i>lifejacket</i> , natante di colore rosso o arancione provvisto di scalmi, remi, salvagente anulare con sagola di almeno 25 mt, mezzo marinaio/gaffa; 350 mt cavo di salvataggio con cintura/bretelle/ <i>rescue can</i> montato su rullo fissato saldamente al terreno, asta e bandiere.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
10	Presenza sulla battigia di n. 2 salvagenti anulari con 25 mt di sagola galleggiante	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
11	Posizionamento corridoio di lancio Il corridoio di lancio è debitamente segnalato	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO



12	Presenza di piscina con relativi assistenti bagnanti in base alla lunghezza (inferiore a mq 100 = 1 bagnino; superiore a mq 400 = 2 bagnini)		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	D. L.vo 152/06	Le acque della piscina vengono sversate in _____		
		Presenza impianto di depurazione <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
		Tipologia di rifiuti prodotti _____		
		Modalità di raccolta effettuata: <input type="checkbox"/> Isola ecologica <input type="checkbox"/> Differenziata <input type="checkbox"/> altro		
	Servizi igienici: <input type="checkbox"/> allaccio alla rete fognaria <input type="checkbox"/> fossa IMHOFF			

NOTA:

LA PRESENTE LISTA, DA UTILIZZARE UNICAMENTE QUALE LINEA GUIDA PER I CONCESSIONARI/GESTORI DI STABILIMENTI BALNEARI AI FINI DELL'AUTOVERIFICA, NON ESIME DALL'OSSERVANZA DELLE ULTERIORI LEGGI, REGOLAMENTI ED IN GENERE, DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLE SINGOLE MATERIE

DATA _____

IL CONCESSIONARIO



1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2025
SCHEDA DI RILEVAZIONE INCIDENTI**

Data evento _____ ora evento _____

Stabilimento balneare denominato _____ di _____

Spiaggia libera _____ del Comune di _____

Tipologia evento _____

Luogo intervento	<input type="radio"/> spiaggia	<input type="radio"/> scogliera	<input type="radio"/> mare – distanza battigia mt	
Condizioni meteo	<input type="radio"/> cattive	<input type="radio"/> buone		
Stato del mare	<input type="radio"/> calmo	<input type="radio"/> poco mosso	<input type="radio"/> mosso	<input type="radio"/> agitato
vento	<input type="radio"/> assente	<input type="radio"/> debole	<input type="radio"/> forte	
<input type="radio"/> bandiera bianca issata		<input type="radio"/> bandiera rossa issata		

Dati eventualmente disponibili:

nome dell'assistito _____

residenza _____

CAUSA INCIDENTE:

<input type="checkbox"/> dolore all'addome	<input type="checkbox"/> mal di testa	<input type="checkbox"/> vomito	<input type="checkbox"/> trauma (.....)
<input type="checkbox"/> medusa	<input type="checkbox"/> dolore al torace	<input type="checkbox"/> attacco di panico	<input type="checkbox"/> annegamento
<input type="checkbox"/> puntura di pesce	<input type="checkbox"/> congestione	<input type="checkbox"/> emorragia	<input type="checkbox"/> svenimento
<input type="checkbox"/> puntura d'insetto	<input type="checkbox"/> ferita da taglio	<input type="checkbox"/> convulsioni	<input type="checkbox"/> altro (.....)

Organizzazione di soccorso allertata:

- nessuna
- 118
- Guardia Costiera
- Altro

Particolari da segnalare ed azioni intraprese: _____

DATA _____

L'ASSISTENTE BAGNANTI _____

La scheda deve essere trasmessa, **entro 24 ore dall'evento**, alla Capitaneria di porto di Termoli.

